



Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati

presso
Ministero della Giustizia

Prot n° 0005961 del 05/05/2016

Ai Signori Presidenti dei Consigli
dei Collegi Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

LORO SEDI

Serv. MB Area 4
Rif. del
Allegati

Oggetto: Ordinanza Ministeriale esami di abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra e geometra laureato – Sessione 2016 – Ulteriori chiarimenti

A seguito delle richieste di chiarimento pervenute da alcuni Collegi in merito all'Ordinanza Ministeriale indicata in oggetto, si è ritenuto opportuno rivolgere specifiche istanze al Ministero dell'Istruzione sull'articolo 2, commi 1 (lettera A) e 2 (lettera B).

L'esito ricevuto dal MIUR è stato il seguente.

Nel merito dell'articolo 2 comma 1, lettera A) (candidati geometri), come indicato nella precedente nota del 20 aprile u.s. prot. n. 5357, possono accedere agli esami di abilitazione – sessione 2016 – coloro i quali hanno maturato 18 mesi di attività tecnica subordinata svolti secondo quanto previsto dalle direttive C.N. sul praticantato.

In proposito il MIUR si è così espresso: **“L'attività tecnica svolta a cavallo o successivamente alla data del 15 agosto 2012 (data di entrata in vigore del D.P.R. 137/2012), vede la riduzione automatica del periodo necessario (da almeno 5 anni ad un massimo di 18 mesi). Quanto sopra anche in virtù di quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, del DPR medesimo, secondo il quale “le disposizioni di cui al presente decreto si applicano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso” e, quindi, anche per i vecchi tirocini in itinere, non completati a quella data. E' corretto considerare l'ATS tra le modalità di cui alla lettera A dell'OM. Pertanto, i candidati che abbiano completato l'ATS dopo il 15 agosto 2012, indicheranno la maturazione del requisito di cui alla lettera A dell'OM.”**

Piazza Colonna, 361
00187 Roma

Tel. 06 4203161
Fax 06 48912336

www.cng.it
cng@cng.it

C.F. 80053430585

Sempre nel merito dell'articolo 2, comma 1, lettera A), per quanto riguarda coloro i quali hanno svolto 18 mesi di attività tecnica subordinata prima del 15 agosto 2012 e presentano oggi domanda di partecipazione agli esami, il MIUR ha così indicato **"In effetti vige il principio di irretroattività della legge civile, secondo il quale la legge non dispone che per l'avvenire (art. 11 disposizioni preliminari al Codice Civile). A conferma di ciò, inoltre, l'articolo 6, ultimo comma, del DPR 137/2012 dispone che "le disposizioni del presente articolo si applicano ai tirocini iniziati dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto (...)". Pertanto la norma viene applicata A) a coloro che abbiano iniziato il tirocinio dopo il 15 agosto 2012, B) a coloro che abbiano iniziato il tirocinio prima del 15 agosto 2012, ma completato lo stesso dopo tale data. Tuttavia il Regolamento esami Geometri (DM 15.03.1986), prevede all'articolo 3 l'ammissione dei candidati che abbiano compiuto il praticantato "in conformità delle Direttive impartite dal Consiglio Nazionale dei geometri". Pertanto, anche in tema di retroattività della "norma più favorevole" il CNG ha certamente un margine decisionale. L'art. 23 della vostra Direttiva sul Praticantato (12 maggio 2015) regola questa fattispecie (validità dei periodi precedenti)."**

Nel merito dell'articolo 2, comma 2, lettera B) (candidati geometri laureati) l'ordinanza ministeriale prevede tra i requisiti di accesso: *"laurea di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma 2, del D.P.R. n. 328/2001 e riportate nella tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1, del citato D.P.R., svolto anche secondo le modalità indicate dall'art.6, commi da 3 a 9, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137(omissis)"*.

A tal proposito il MIUR ha precisato che **"L'art. 55 del DPR 328/2001 dispone che all'esame "si accede con la laurea (quelle di cui al comma successivo) comprensiva di un tirocinio di sei mesi". Non indica modalità, ma solo la durata. Pertanto il tirocinio potrà essere di qualunque tipologia, ridotto a sei mesi. L'art. 6 del DPR 328/2001 disciplina una modalità di svolgimento del tirocinio il quale come noto, in tutto o in parte, può essere assolto durante il corso di studi mediante la stipula di convenzioni tra l'ordine e le università, "ed eventualmente, con riferimento alle professioni di cui al capo XI (tra le quali vi è quella di geometra), con gli Istituti di istruzione secondaria o con gli Enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore".**

Dal 15 agosto 2012 entra in vigore il DPR 137/2012 che, oltre alla durata massima di 18 mesi, disciplina le varie modalità generali di svolgimento dello stesso. L'articolo 6, comma 4, del D.P.R. 137/2012 stabilisce, tra le altre cose, che **"il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, e il Ministro vigilante, in**

concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I Consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti. Questa modalità di svolgimento del tirocinio (tramite convenzione) dal 15 agosto 2012 è valida solo se vi è la Convenzione Quadro dell'Ordine con MIUR e Ministero Giustizia. Ma è pur sempre una modalità tra le altre previste. Pertanto, dopo il 15 agosto 2012, il candidato laureato (che deve avere i sei mesi di tirocinio previsti dall'art. 55 del DPR 328), deve dimostrare di averlo svolto secondo le modalità di cui al DPR 137/2012 (modalità che sono descritte genericamente, poiché riferite a tutti gli ordini professionali in generale, e che ben possono essere declinate dalla normativa di settore esistente). Per cui la l'art. 2, comma 2, lett. B dell'OM si intende nel senso che il tirocinio è quello semestrale, svolto secondo le modalità di cui al DPR 137 (dopo il 15 agosto 2012) e, per quel che concerne la specifica modalità delle Convenzioni, è valido il tirocinio svolto ai sensi dell'articolo 6 del DPR 328 solo prima del 15 agosto 2012.


Inoltre, per i laureati, l'articolo 55 non disciplina le tipologie tassative di tirocinio (che può essere qualunque), ma la durata di sei mesi. Ovviamente il DPR 328/2001 (art. 55 ove si prevedono le classi di laurea triennale) ha integrato la Legge 75/1985 sia per quanto concerne l'accesso all'esame di stato, sia per quanto concerne l'accesso ai tirocini necessari.

L'articolo 1 del DPR 328/2001 dispone infatti che: "Il presente regolamento modifica e integra la disciplina dell'ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonché dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, delle professioni di: dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo".

Si resta a disposizione per altri eventuali chiarimenti e si inviano i migliori saluti

IL PRESIDENTE

(Maurizio Savoncelli)



~